



Approvato dal Consiglio Direttivo della Sezione di Roma del Club Alpino Italiano il 20/06/2024.

Titolo I - DENOMINAZIONE E FINALITÀ

Art. 1

In seno alla Sezione di Roma (di seguito Sezione) del Club Alpino Italiano (di seguito CAI), a norma dell'Art. 48 dello Statuto Sezionale, è costituito il Gruppo Speleologico CAI Roma (di seguito GSCAI Roma).

Art. 2

Il GSCAI Roma ha lo scopo di promuovere, nell'ambito della Sezione, la diffusione e la pratica della speleologia nel rispetto delle finalità generali perseguite dal CAI.

Il GSCAI Roma ha come scopo l'esplorazione, lo studio e la salvaguardia dei fenomeni carsici naturali, ipogei ed epigei, delle cavità di altra formazione e/o artificiali, nonché la realizzazione di corsi propedeutici e di affinamento tecnico, la promozione di ogni attività connessa alla diffusione delle conoscenze della speleologia, di occasioni divulgative a carattere culturale, didattico e scientifico.

Il GSCAI Roma, previa autorizzazione della Sezione, può aderire ad Associazioni ed Enti a carattere speleologico.

Il Consiglio Direttivo (di seguito CD) del GSCAI Roma nomina un titolato, o in subordine un sezionale, come responsabile del coordinamento della didattica sezionale per il GSCAI Roma seguendo le norme del relativo Organo Tecnico Centrale Operativo (OTCO). Tale figura ha autonomia tecnico-organizzativa ed è suo compito verificare lo stato del materiale tecnico utile ai fini didattici presente nel magazzino. Il suo incarico ha durata triennale e termina col mandato del CD del GSCAI Roma.

Art. 3

Il GSCAI Roma non ha patrimonio proprio. I suoi beni sono di proprietà della Sezione e sono soggetti al controllo dei Revisori dei Conti in presenza del Magazziniere.

Le spese per le attività e per il materiale sono sostenute dal GSCAI Roma utilizzando un fondo costituito dai contributi derivanti dalle uscite sociali e dai corsi effettuati durante l'anno, dai contributi dei soci, della Sezione e di altri enti e/o persone.

L'amministrazione è regolata dalle norme contabili stabilite dal CD della Sezione

Art. 4

Il GSCAI Roma ha autonomia tecnico-organizzativa nei confronti della Sezione. Può avvalersi della collaborazione di tutte le altre strutture sezionali e a sua volta si impegna a collaborare con le stesse.

Titolo II - I SOCI

Art. 5

- a) Possono essere soci del GSCAI Roma tutti gli iscritti al CAI in regola con il pagamento della quota annuale. La richiesta di adesione deve essere presentata, attraverso apposita domanda disponibile su: <https://www.cairoma.it/wp-content/uploads/2024/06/Domanda-di-Iscrizione-gscairoma.pdf> al CD del GSCAI Roma. Per i minorenni la domanda dovrà essere firmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Nei limiti delle capacità tecniche dimostrate, la domanda verrà accettata con riserva dal CD del GSCAI Roma, permettendo così di poter frequentare il GSCAI Roma e partecipare alle attività in qualità di aspirante socio per un periodo di un anno dalla delibera.

Entro questo periodo, si riunirà l'Assemblea dei Soci per sciogliere la riserva.

Qualora l'Assemblea dei Soci accettasse la domanda di adesione, l'aspirante socio diverrebbe "socio effettivo" del GSCAI Roma. I soci del GSCAI Roma, con l'iscrizione, accettano automaticamente l'adesione del gruppo alle Associazioni o Enti ai quali lo stesso aderisce.

Nel caso in cui il CD del GSCAI Roma esprima il suo diniego alla domanda, la stessa potrà essere valutata nella prima Assemblea dei Soci, su richiesta dell'aspirante socio.

I soci iscritti ad altra Sezione non hanno diritto di voto, non possono ricoprire cariche, né prelevare materiale del GSCAI Roma.

I soci sono tenuti al versamento di una quota annuale come iscrizione al GSCAI Roma, il cui ammontare è stabilito annualmente dall'Assemblea dei Soci.

- b) L'iscrizione al GSCAI Roma ha validità nell'anno solare e termina il 31 dicembre. I soci sono tenuti al versamento della quota annuale d'iscrizione al GSCAI Roma entro il 31 marzo di ogni anno, attestando contestualmente di aver rinnovato la quota CAI.
- c) La qualifica di socio si perde, oltre che per i motivi previsti dallo Statuto Sezionale, per dimissioni, per morosità (e in tal caso potrà essere riacquistata solo previa presentazione di nuova domanda d'iscrizione) o per espulsione decretata dall'Assemblea dei Soci con il voto della maggioranza dei 2/3 dei soci del GSCAI Roma (verso la quale è possibile il ricorso al CD della Sezione).
- d) Tutti i soci, per effetto degli impegni assunti con l'adesione al GSCAI Roma, sono tenuti a un comportamento corretto non contrastante con lo spirito del GSCAI Roma, nel rispetto delle regole della corretta ed educata convivenza. Il socio deve tenere comportamenti conformi ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sociale.
- La violazione di tali principi legittima l'apertura di procedimento disciplinare nei confronti del trasgressore, come stabilito dall'Art. 15 del presente regolamento.
- Contro i provvedimenti disciplinari decisi dai 2/3 dei soci del GSCAI Roma è possibile il ricorso al CD della Sezione.

Art. 6

L'Assemblea dei Soci si riunisce in via ordinaria ogni sei mesi per:

- stabilire le quote annuali e approvare i bilanci preventivi e consuntivi del GSCAI Roma;
- eleggere (ogni tre anni) il CD e il Presidente del GSCAI Roma;
- deliberare su ogni altra questione che sia inserita nell'ordine del giorno dal CD del GSCAI Roma o su proposta di almeno 1/3 dei soci aventi diritto al voto;
- nominare (ogni tre anni) un responsabile del coordinamento della didattica.

Su richiesta di almeno 1/3 dei soci, l'Assemblea dei Soci può riunirsi in via straordinaria per:

- deliberare l'acquisto di nuovi materiali non rientranti nei compiti del CD del GSCAI Roma;
- deliberare lo scioglimento del GSCAI Roma, in questo caso con la maggioranza qualificata di almeno 2/3 dei soci.

L'Assemblea dei Soci deve essere convocata dal Presidente del GSCAI Roma con almeno 15 giorni di anticipo o, in caso di comprovata urgenza, almeno 7. Deve essere comunicata ai soci attraverso i normali canali di comunicazione del GSCAI Roma.

L'Assemblea dei Soci è valida, in prima convocazione, quando sia presente la metà più uno dei soci del GSCAI Roma e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. La presidenza e la segreteria della riunione sono affidate a due soci nominati dall'Assemblea stessa. L'Assemblea dei Soci delibera con il voto della metà più uno dei soci presenti e non sono ammesse deleghe.

Titolo III - IL PRESIDENTE E IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 7

Può essere eletto Presidente del GSCAI Roma un socio iscritto da almeno due anni (24 mesi continuativi) al GSCAI Roma e in regola, al momento della candidatura, con il tesseramento alla Sezione di Roma del CAI.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci e la sua nomina è ratificata dal CD della Sezione. La carica del Presidente dura tre anni e termina insieme con il CD della Sezione. Un Presidente non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.

Il Presidente ha il compito di:

- convocare e presiedere le riunioni del CD del GSCAI Roma e stilare l'ordine del giorno delle stesse;
- gestire, con l'aiuto dei consiglieri, l'ordinaria amministrazione avvalendosi di un Tesoriere e di un Magazziniere che operano su sue direttive e sotto la sua responsabilità. Tali figure vengono nominate all'interno del CD del GSCAI Roma;
- essere portavoce presso il CD della Sezione delle questioni riguardanti il GSCAI Roma;
- informare, al termine di ogni anno, soci e CD della Sezione sulle attività svolte e sulla contabilità del GSCAI Roma.

Il Presidente è inoltre responsabile (su delega del Presidente di Sezione, che ne è il responsabile legale e proprietario) dei contenuti del sito web www.cairoma.net riguardanti il GSCAI Roma.

Art. 8

Il CD del GSCAI Roma è composto dal Presidente e da quattro consiglieri eletti dall'Assemblea dei Soci tra i soci del GSCAI Roma. Esso dura in carica tre anni e termina il mandato insieme al CD della Sezione.

Il CD del GSCAI Roma si riunisce di norma ogni mese, convocato con almeno sette giorni di anticipo dal Presidente, o più spesso, su richiesta di almeno tre consiglieri.

Le riunioni sono aperte alla partecipazione dei soci del GSCAI Roma come osservatori, senza diritto di voto.

Può prendere parte alle sedute del CD del GSCAI Roma, con diritto di voto, un rappresentante designato dal CD della Sezione.

Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità il voto del Presidente, o di chi ne fa le veci, vale doppio.

I consiglieri che saranno assenti a tre riunioni consecutive, senza motivata giustificazione, decadranno dall'incarico.

I soci saranno informati delle convocazioni e delle deliberazioni del CD del GSCAI Roma tramite i normali canali di comunicazione del GSCAI Roma.

Il CD del GSCAI Roma nella sua prima seduta elegge il Vicepresidente, il Segretario, il Magazziniere e il Tesoriere.

Il Vicepresidente sostituisce le funzioni del Presidente in sua assenza o, in occasioni particolari, su specifica delega del Presidente. Il Segretario cura la tenuta del libro verbali del CD del GSCAI Roma e la corrispondenza. Il Tesoriere cura la tenuta del libro di cassa, l'aggiornamento dell'elenco dei soci e la contabilità del GSCAI Roma. Il Magazziniere sovrintende e coordina la gestione del magazzino e dei materiali del GSCAI Roma, in osservanza dell'apposito regolamento.

Art. 9

Il CD del GSCAI Roma ha il compito di:

- realizzare e promuovere il calendario delle attività, che dovrà essere inviato al CD della Sezione per la sua approvazione;
- rendere esecutive le delibere approvate dall'Assemblea dei Soci;
- curare la contabilità del GSCAI Roma, con facoltà di deliberare l'acquisto di materiale in sostituzione di quello usurato o di consumo, utile e necessario per lo svolgimento della normale attività;
- autorizzare rimborsi parziali o totali ai soci che vorranno partecipare ai corsi di tecnica, e ai sezionali e/o titolati CAI per la formazione e l'aggiornamento. Tale partecipazione, qualora si richieda il rimborso, dovrà essere preventivamente comunicata al CD del GSCAI Roma;
- autorizzare rimborsi parziali o totali ai soci che collaboreranno alle uscite sociali mettendo a disposizione i propri automezzi, in rapporto all'impegno profuso per la buona riuscita dell'uscita sociale;
- predisporre la contabilità e le relazioni da sottoporre all'Assemblea dei Soci e al CD della Sezione;
- promuovere altre attività, anche culturali, non normate dal CAI e rivolte ai soci, quali ad esempio corsi, lezioni o conferenze su singole materie;
- tenere aggiornato l'elenco di tutti gli accompagnatori/istruttori operanti nel GSCAI Roma (Titolati, Sezionali, Direttori), annotando per ognuno di essi qualifiche o titoli ottenuti e l'attività svolta annualmente;
- esercitare ogni altra facoltà organizzativa e amministrativa del GSCAI Roma.

Art. 10

Il CD del GSCAI Roma uscente fissa la data e il luogo delle nuove elezioni. Il Comitato Elettorale, designato in sede di Assemblea dei Soci, si occupa delle operazioni di voto e di scrutinio, proclamando i vincitori che verranno riportati sul verbale.

Sono eleggibili tutti i soci della Sezione di Roma del CAI iscritti al GSCAI Roma.

Ogni socio ha il diritto di indicare (tra i soci candidati e con scheda a voto segreto) un massimo di quattro candidati consiglieri e un Presidente.

Il Presidente è eletto con scrutinio separato a maggioranza assoluta dei voti validi. Ciascun socio può esprimere un solo nominativo di preferenza. Qualora nessun candidato raggiungesse la maggioranza, si dovrà ricorrere al ballottaggio tra i due candidati che abbiano ricevuto più voti.

Qualora il socio eletto come Presidente non accetti l'incarico (o si dimetta), subentrerà il primo dei non eletti. Qualora il primo dei non eletti non accetti l'incarico (o si dimetta) si procederà a nuova votazione.

I consiglieri sono eletti in un unico scrutinio. Può essere eletto consigliere qualunque socio. Ciascun socio può esprimere quattro nominativi di preferenza. Risultano eletti i quattro candidati che raccolgono più voti. In caso di parità di voti con l'ultimo consigliere eletto sarà eletto il socio con la maggiore anzianità nel GSCAI Roma e, in caso di ulteriore parità, il socio con maggiore anzianità nella Sezione di Roma del CAI.

Qualora un socio eletto come consigliere non accetti l'incarico (o si dimetta) subentrerà il primo dei non eletti fino a un massimo di due sostituzioni. Qualora più di due soci non accettino l'incarico (o si dimettano), si procederà a una nuova votazione di tutti i consiglieri.

Qualora siano votati meno di quattro consiglieri, si procederà a una nuova votazione dei consiglieri mancanti.

La nomina del CD del GSCAI Roma deve essere ratificata dal CD della Sezione.

Titolo IV - DIRETTORI DI SPELEOLOGIA

Art. 11

I Direttori di Speleologia (di seguito DdS) sono soci maggiorenni del GSCAI Roma che si distinguono per:

- disponibilità a operare come volontari in favore del GSCAI Roma;
- competenza tecnica nella pratica e nella teoria della speleologia;
- attitudine alla gestione di gruppi, senso di responsabilità, capacità relazionali e comunicative, abilità organizzativa;
- conoscenze culturali, storiche, naturalistiche e geografiche.

Il DdS è nominato dal Presidente della Sezione su proposta del Presidente del GSCAI Roma.

Art. 12

Il DdS ha il compito di:

- organizzare almeno un'uscita sociale e partecipare almeno a un'altra uscita sociale nell'anno solare;
- organizzare tutti gli aspetti amministrativi delle uscite sociali e coordinare i partecipanti;

- comunicare tempestivamente al Presidente del GSCAI Roma eventuali variazioni nella destinazione dell'uscita sociale in modo da consentire l'attivazione dell'assicurazione.

Art. 13

Per mantenere l'incarico e la relativa iscrizione nell'Albo Direttori il DdS deve:

- essere in regola con l'iscrizione al CAI Sezione di Roma;
- essere in regola con l'iscrizione al GSCAI Roma;
- adempiere agli obblighi di cui all'Art. 12;
- osservare il presente regolamento e mantenere un atteggiamento collaborativo con la Sezione e con i soci.

Il DdS che non ottempera all'Art. 13 decade immediatamente e viene cancellato dall'Albo, a seguito di delibera del CD della Sezione, su segnalazione del CD del GSCAI Roma.

Titolo V - COMUNICAZIONE TELEMATICA

Art. 14

Gli organi di comunicazione del GSCAI Roma sono:

- mailing list: gscai@cairoma.net;
- pagina GSCAI del CAI Sezione di Roma: www.cairoma.it;
- mail: gruppospeleo@cairoma.it;
- Facebook: pagina Gruppo-Speleologico-CAI-Roma;
- Whatsapp: gruppo GSCAI Roma;
- Youtube: canale di comunicazione video [youtube.com/@GSCAIRoma](https://www.youtube.com/@GSCAIRoma).

Tutti i sopra elencati mezzi di comunicazione saranno gestiti dal CD del GSCAI Roma con l'eventuale supporto da parte di altri soci del GSCAI Roma.

Nessun altro canale di comunicazione, oltre a quelli sopra citati, può utilizzare il logo del GSCAI Roma e/o quello del CAI.

Titolo VI - SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15

L'inosservanza delle norme qui indicate comporta le seguenti sanzioni in ordine di gravità:

- richiamo verbale (o per via telematica ma con carattere ufficioso) da parte del Presidente del GSCAI Roma;
- richiamo scritto ufficiale da parte del Presidente del GSCAI Roma;
- richiamo scritto ufficiale da parte del Presidente della Sezione;
- sospensione dal GSCAI Roma per tre, sei o dodici mesi, deliberata dal CD della Sezione su proposta del Presidente del GSCAI Roma.

Art. 16

Il GSCAI Roma può essere commissariato per gravi motivi da parte del CD della Sezione.

Art. 17

Eventuali adeguamenti del presente Regolamento verranno adottati dal CD del GSCAI Roma con propria delibera, da portare all'approvazione dell'Assemblea dei Soci nella prima seduta utile.

Art. 18

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento allo Statuto e ai Regolamenti sovra ordinati.

REGOLAMENTO DI MAGAZZINO DEL GSCAI ROMA

Art. I

Il materiale può essere prelevato dai soci ordinari del GSCAI Roma in regola con il pagamento della quota sociale e solo alla presenza del Magazziniere o del suo aiutante, scelto tra i soci del GSCAI Roma.

Nel caso in cui i suddetti responsabili siano impossibilitati all'apertura del magazzino, il Presidente può affidare il materiale ai soci.

Art. II

Le chiavi del magazzino sono date in consegna al Presidente e al Magazziniere che, sotto la sua responsabilità, fornisce una copia al suo aiutante. Il Magazziniere e l'aiutante sono gli unici, oltre al Presidente, autorizzati ad accedere ai locali del magazzino.

Una copia delle chiavi del magazzino deve essere consegnata alla Sezione di Roma.

Art. III

Al momento del prelievo deve essere indicato l'elenco del materiale prelevato al Magazziniere, o al suo aiutante, il quale compilerà la scheda di prelievo che sarà poi controllata e firmata dal socio richiedente. La stessa sarà utilizzata in fase di rientro del materiale, per verificare il materiale rientrato ed eventuale materiale mancante o danneggiato.

Art. IV

Sono responsabili del materiale tutti i soci partecipanti all'uscita per la quale lo stesso è stato prelevato. Sarà compito dei soci:

- riconsegnare il materiale in magazzino in stato di efficienza e pulizia, entro e non oltre il primo giovedì successivo al prelievo. Nel caso non si ottemperi a questa prescrizione non si potrà prelevare materiale per le 4 settimane successive al momento delle restituzione;
- segnalare tempestivamente al Magazziniere eventuali anomalie riscontrate nell'uso dei materiali;
- nel caso in cui la grotta non sia di normale frequentazione per il GSCAI Roma, o nel caso in cui si siano riscontrate delle differenze nella progressione o vengano apportate modifiche agli armi e/o alle corde presenti in grotta sarà cura del DdS responsabile dell'uscita e/o dei qualificati e/o dei titolati compilare, alla riconsegna del materiale, una relazione in forma scritta sui risultati dell'uscita.

Art. V

In caso di mancata riconsegna, smarrimento o deterioramento per utilizzo improprio o per ~~non~~ mancanza di cura durante il periodo di presa in carico del materiale, i responsabili saranno tenuti a rimborsare al GSCAI Roma il costo "a nuovo", salvo che il CD del GSCAI Roma, sentite le giustificazioni degli interessati, decida altrimenti. I responsabili non potranno prelevare materiale finché non avranno versato la quota di loro competenza al Tesoriere del GSCAI Roma.

Art. VI

Salvo casi eccezionali e motivati, il materiale dovrà sempre rientrare in magazzino.

Per attività in cui si preveda che il materiale rimanga fuori magazzino per più di una settimana, sarà compito del CD del GSCAI Roma decidere caso per caso.

Art. VII

In presenza di controversie sul prelievo di materiale, in particolare per le attrezzature speciali, deciderà il CD del GSCAI Roma.

Art. VIII

Le attrezzature personali di progressione saranno a disposizione dei corsisti per i sei mesi successivi al corso di formazione, previo un importo (rimborso usura) che verrà deciso annualmente dall'Assemblea dei Soci.

Art. IX

Il Magazziniere è tenuto alla custodia del materiale, alla redazione di un inventario a presa e fine incarico e al suo costante aggiornamento, nonché all'aggiornamento dei file del carico e scarico dei materiali delle uscite.